Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

CONVENZIONE

TRA

Ministero della salute - Direzione generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta 5, CAP 00145, C.F. 97878780580, (di seguito anche denominato il "Ministero"), rappresentato dal Direttore Generale, Giuseppe Ippolito, domiciliato ai sensi della presente Convenzione presso la suddetta sede;

E

Fondazione Stella Maris con sede legale in Piazza Della Repubblica n. 13, CAP 56028, San Miniato (PI), C.F. 00126240506, che agisce, giusto mandato collettivo con rappresentanza, quale Capogruppo mandatario dell'associazione temporanea di scopo denominata "TELE-NEURART", rappresentata dal Prof. Maffei Giuliano, legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, è stato approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, al quale la predetta delibera ha assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020;

- il Piano operativo è articolato nelle seguenti cinque traiettorie di sviluppo:
  1. Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare;
  2. eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività;
  3. Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata;
  4. Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico;
  5. Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali;

- la Traiettoria 2 del Piano operativo salute individua la linea di Azione 2.1, "*Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto impatto*", nonché i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

- il Ministero della salute e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – hanno sottoscritto, in data 27 gennaio 2020, la Convenzione per la regolamentazione dei rapporti in ordine alle attività di supporto ed assistenza tecnica al Piano operativo salute FSC 2014-2020;

- il decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, all'articolo 4, comma 1, lettera *b)* individua quale responsabile della gestione e dell'attuazione della Traiettoria 2 "*E - Health, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività*" il Direttore generale della ricerca ed innovazione in sanità;

- la Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021, recante "*Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione"* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021, definisce un quadro regolatorio unitario relativo ai PSC;

- la Delibera CIPESS n. 5/2021 del 29/04/2021, recante "*Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero della salute"* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021, approva il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero della salute;

- la Delibera CIPESS n. 86/2021 del 22/12/2021, recante "*Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022 definisce le modalità unitarie di trasferimento delle risorse ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 2 del 2021, punto *c)*;

- il 24 febbraio 2021 il Ministero della salute ha emanato l'Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare nell'ambito della Traiettoria 2 "*E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività*", Azione 2.1 "*Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto impatto*" del Piano operativo salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2021 e sul portale del Ministero della salute;

- l'articolo 3 dell'Avviso individua le risorse finanziarie disponibili per il riconoscimento del contributo in complessivi euro 16.975.000,00, di cui euro 3.395.000,00 riservati ai progetti da realizzare nelle aree del Centro-Nord ed euro 13.580.000,00 ai progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno;

- il citato articolo 3 dell'Avviso prevede che, ai fini del rispetto della ripartizione tra due macroaree territoriali, si tiene conto della localizzazione dell'unità operativa dei soggetti partecipanti alla rete proponente e, qualora il progetto preveda più unità operative ed esse siano localizzate in parte nelle aree del Centro-Nord e in parte nelle aree del Mezzogiorno, sono utilizzate le assegnazioni di risorse di entrambe le aree, nella misura rispettivamente corrispondente ai costi sostenuti in ciascuna di dette aree;

- l'articolo 8 comma 4 dell'Avviso pubblico, secondo cui ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di partecipazione e può partecipare, in collaborazione, ad un unico progetto congiunto, fatta salva la possibilità di instaurare cooperazioni non oggetto di sostegno pubblico ai sensi dell'Avviso;

- gli articoli 9 e 10 del predetto avviso pubblico, prevedono una valutazione amministrativa di ammissibilità delle domande di partecipazione propedeutica alla valutazione tecnico scientifica e finanziaria dei progetti, affidando quest'ultima ad una Commissione di valutazione e verifica, con comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell'avviso, appositamente individuata e nominata con provvedimento del Ministero della salute;

- l'articolo 11 dell'Avviso pubblico individua i criteri di valutazione e di premialità per la valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali da parte della Commissione e, al comma 4, prevede l'ammissibilità al contributo delle proposte progettuali che hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 60 punti su 100;

- all'esito della valutazione dei progetti, la Commissione, ai sensi del predetto articolo 10 dell'Avviso, ha proceduto alla stesura della graduatoria di merito in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascun progetto e prevedendo, in caso di parità di punteggio, la prevalenza del progetto con il minor importo di contributo richiesto in percentuale sui costi ammissibili e, in caso di ulteriore parità, la prevalenza del progetto che ha ottenuto il punteggio più alto con riferimento al criterio della qualità progettuale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *b)*, dell'Avviso;

- le proposte progettuali, ai sensi del predetto articolo 10, sono ammesse al contributo secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse di cui all'articolo 3 dell'Avviso. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili, il contributo può essere riconosciuto in misura parziale rispetto all'importo richiesto;

- con circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti il 30 agosto 2021, al n. 2422, è stato conferito al prof. Giuseppe Ippolito l'incarico di Direttore della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione in sanità, per tre anni a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento;

CONSIDERATO CHE

- in data 26/05/2021 la Fondazione Stella Maris, in qualità di mandatario dell'associazione temporanea di scopo denominata "TELE-NEURART", ha trasmesso la domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale con la documentazione allegata, dal titolo "Rete Pediatrica per il tele-monitoraggio e la tele-riabilitazione dei disturbi e delle disabilità del neurosviluppo tramite l'individuazione e l'analisi di biomarker digitali, identificati tramite intelligenza artificiale (TELE-NEURART)", acquisita dal Ministero in data 27/05/2021 con prot. n. 2260 e identificata con il codice locale progetto T2-AN-30 con la quale, a fronte di costi totali ammissibili pari ad euro 4.000.000,00, è stato richiesto un contributo pari ad euro 2.400.000,00;

- è stata svolta l'istruttoria amministrativa, ai sensi del citato articolo 10 dell'Avviso;

- con nota del 26/11/2021, prot. n. 4894, l'Amministrazione ha segnalato, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., che, all'esito dell'istruttoria, sono emersi motivi ostativi all'accoglimento della domanda di partecipazione in quanto è risultato che l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha partecipato, oltre che al presente progetto, anche ad un ulteriore progetto della medesima traiettoria, in violazione dell'articolo 8 comma 4 dell'Avviso pubblico;

- in caso di doppia partecipazione nell'ambito della stessa traiettoria, l'Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dall'Avviso, ha tenuto conto, ai fini dell'ammissibilità, dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

- con la citata nota del 26/11/2021, essendo la domanda in oggetto arrivata seconda in ordine cronologico, è stato chiesto al soggetto capofila, ai fini dell'ammissibilità della stessa, di trasmettere, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 dell'Avviso, una dichiarazione corredata dall'assenso di tutti i partecipanti alla Rete in cui l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza manifestasse la volontà

di partecipare al progetto senza sostegno pubblico con l'impegno di finanziare in proprio i relativi costi, rinunciando alla quota di finanziamento richiesta in domanda;

- con nota del 09/12/2021, prot. n. 5139, la Fondazione Stella Maris, in qualità di soggetto capofila, ha trasmesso la dichiarazione di rinuncia da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza alla quota di contributo pubblico e l'impegno della stessa a finanziare in proprio i relativi costi del progetto, nonchè gli atti di assenso degli altri soggetti partecipanti;
- con nota del 16/12/2021, prot. n. 5398, l'Amministrazione, all'esito dell'istruttoria ha comunicato alla Fondazione Stella Maris l'ammissione alla fase di valutazione tecnico-scientifica e finanziaria che verrà effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 9 del suddetto Avviso;
- con il decreto direttoriale del 26 gennaio 2022, prot. n. 364, è stata nominata la Commissione di valutazione e verifica tecnico-scientifica e finanziaria dei progetti;
- con il decreto direttoriale del 20 giugno 2022 prot. n. 2350, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti presentati nell'ambito della Traiettoria 2 "*E-Health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività*", Azione 2.1 "*Creazione di una rete nazionale per le malattie ad alto impatto*" del Piano Sviluppo e Coesione Salute - FSC 2014-2020, elaborata dalla suddetta Commissione e acquisita agli atti con prot. n. 2027 del 24 maggio 2022;
- la proposta progettuale, con il codice locale progetto T2-AN-30, all'esito della valutazione della Commissione tecnico-scientifica e finanziaria, ha ottenuto un punteggio pari a 107, utile ai fini dell'accesso al contributo;
- con decreto direttoriale del 04 luglio 2022, prot. n. 2516, il progetto T2-AN-30 è rientrato tra i progetti ammissibili, assegnatario di un contributo pari a euro 2.400.000,00;
- nello svolgimento dell'attività finalizzata alla stipula delle convenzioni è emersa, con riferimento tra l'altro al presente progetto, l'omessa decurtazione per mero errore materiale dall'importo del contributo pubblico richiesto della quota oggetto di rinuncia da parte di alcuni soggetti partecipanti;
- con il decreto direttoriale del 02 agosto 2022, prot. n. 3056, è stato annullato in autotutela il decreto direttoriale del 04 luglio 2022, prot. n. 2516, e il relativo allegato ed è stato approvato il nuovo elenco dei progetti ammessi, tenuto conto della rideterminazione del contributo concedibile sulla base delle risorse disponibili all'esito della correzione degli errori materiali di cui sopra;
- con nota del 09/08/2022, prot. n. 3144, il Ministero ha comunicato ai beneficiari che, con decreto direttoriale del 02 agosto 2022, l'importo di contributo pubblico concedibile è stato rideterminato in euro 2.136.900,00;
- con la nota del 05/07/2022, prot. n. 2532, è stata richiesta ai soggetti partecipanti la generazione del CUP (Codice Unico di Progetto) definitivo;
- i soggetti partecipanti alla rete hanno comunicato i CUP di seguito riportati:

  IRCCS Fondazione Stella Maris - C53C22000540008

  IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale "C. Mondino" - E13C22001330008

  Associazione "La Nostra Famiglia" - H33C22000560001

  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Don Gnocchi" - H43C22000660008

  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - E83C22004180001

  AORN Santobono-Pausilipon - H63C22000310001

IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus - J73C22000420008

Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna - J83C22001060008

INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - I53C22001040008

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Allegati)

1. Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante della presente Convenzione:

   a) Domanda di partecipazione e relativi allegati e documentazione integrativa acquisita in fase istruttoria (Allegato 1);

   b) Proposta progettuale (Allegato 2);

   c) Linee guida di rendicontazione della spesa (Allegato 3).

Articolo 3

(Oggetto)

1. La presente Convenzione regola l'assegnazione del contributo a fondo perduto pari a euro 2.136.900,00, corrispondente al 53,42% del totale dei costi ammissibili pari ad euro 4.000.000,00 per la realizzazione del progetto "Rete Pediatrica per il tele-monitoraggio e la tele-riabilitazione dei disturbi e delle disabilità del neurosviluppo tramite l'individuazione e l'analisi di biomarker digitali, identificati tramite intelligenza artificiale (TELE-NEURART)", (di seguito il "**Progetto**"), individuato con il codice progetto T2-AN-30 ai soggetti beneficiari partecipanti all'associazione temporanea di scopo denominata "TELE-NEURART".
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato al soggetto capofila che provvederà a ripartire l'importo ricevuto tra i soggetti beneficiari partecipanti alla rete. La ripartizione sarà definita dal Ministero in conformità a quanto espressamente definito dai soggetti beneficiari nell'atto costitutivo della forma di collaborazione, allegato alla presente convenzione, o, in assenza di espresso accordo, in conformità a quanto dichiarato nella proposta progettuale, ovvero, applicando ai costi rendicontati da ciascun soggetto beneficiario e ritenuti ammissibili, la percentuale del contributo pubblico concesso indicata al comma 1.
3. La quota residua dei costi ammissibili non coperta dal contributo è assicurata dai soggetti beneficiari, anche attraverso il co-finanziamento da parte di soggetti terzi.
4. Il contributo pubblico di cui al comma 1, sulla base della documentazione presentata con la domanda di partecipazione costituente parte integrante della presente convenzione, trova copertura a valere sulle risorse finanziarie riservate alle *aree del Mezzogiorno*, per l'importo di euro 1.656.900,00 e

sulle risorse finanziarie riservate all'*aree del Centro-Nord*, per l'importo di euro 480.000,00, come di seguito rappresentato.

SOGGETTO BENEFICIARIO	SEDE UNITÀ OPERATIVA	CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO AREA MEZZOGIORNO	CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO AREA CENTRO NORD
IRCCS Fondazione Stella Maris	CENTRO-NORD	-	73.542,87 €
IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino	CENTRO-NORD	-	55.636,78 €
Associazione "La Nostra Famiglia"	MEZZOGIORNO/ CENTRO-NORD	192.837,32 €	113.644,60 €
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù	CENTRO-NORD	-	68.426,84 €
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – DON GNOCCHI	CENTRO-NORD	-	62.031,81 €
AORN Santobono-Pausilipon	MEZZOGIORNO	186.894,82 €	-
IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus	MEZZOGIORNO	311.597,94 €	-
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna	CENTRO-NORD	-	74.821,88 €
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	MEZZOGIORNO/ CENTRO-NORD	965.569,92 €	31.895,22 €
TOTALE		**1.656.900,00 €**	**480.000,00 €**

Articolo 4

(Durata e costo del progetto)

1. La durata del Progetto è di 4 anni decorrente dalla data in cui il Ministero comunica al soggetto capofila l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controlli della presente Convenzione e prevede un costo complessivo pari a euro 4.000.000,00, come riportato nel Progetto allegato.
2. La durata della presente convenzione corrisponde alla durata del Progetto.

Articolo 5

(Impegni dei Soggetti beneficiari)

1. Il soggetto capofila si impegna a:

   a) comunicare tempestivamente, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, della presente convenzione le eventuali variazioni al Progetto di cui all'articolo 7, affinché le stesse siano preliminarmente valutate ed eventualmente autorizzate dal Ministero;

   b) presentare le richieste di erogazione del contributo, nonché coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun soggetto beneficiario e provvedere alla trasmissione della relativa documentazione al Ministero, seguendo le procedure descritte all'articolo 6, comma 2, della presente convenzione;

c) ripartire le quote di contributo erogate dal Ministero tra i soggetti beneficiari partecipanti alla rete nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, della presente convenzione;

d) trasmettere al Ministero la documentazione finale di spesa entro 2 mesi dalla conclusione del Progetto, fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, lettera *f)*, pena la revoca delle risorse assegnate all'intervento.

2. Ciascuno dei soggetti partecipanti alla rete, ivi compreso il capofila (di seguito "**Soggetti beneficiari**"), si impegna a:

a) impiegare le somme oggetto del contributo esclusivamente per sostenere le spese ammissibili inerenti al Progetto ammesso, ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso pubblico;

b) assicurare il rispetto di tutte le norme, nazionali e unionali, di qualsivoglia rango, anche regolamentare, di volta in volta applicabili ai Soggetti beneficiari, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle rivenienti dal Codice dei contratti pubblici, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le sole parti vigenti, dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., dal decreto legge 31 maggio 2021, n.77 (Decreto Semplificazione) e dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015;

c) assicurare che il Progetto di ricerca e le relative spese non siano oggetto, anche parzialmente, di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o unionali (divieto del doppio finanziamento);

d) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al Progetto finanziato, fermo restando il rispetto delle norme contabili nazionali;

e) rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 89/2014;

f) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, al fine di verificare lo stato di attuazione e l'effettiva realizzazione del Progetto, nonché il raggiungimento degli obiettivi e la pertinenza e congruità dei relativi costi;

g) concludere il Progetto entro 4 anni a decorrere dalla data in cui il Ministero comunica al soggetto capofila l'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controlli della presente Convenzione, pena la revoca delle agevolazioni;

h) sostenere la spesa in conformità alle norme nazionali e unionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile e con modalità che ne consentano la loro piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente;

i) garantire che le spese oggetto di contributo siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento e non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o dell'Unione europea. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi di spesa devono contenere riferimenti al "Piano Sviluppo e Coesione Salute - FSC 2014-2020 - Traiettoria 2" e al Codice Unico di Progetto (CUP), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile all'intervento agevolato;

j) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammissibili, fatte salve le norme nazionali di riferimento, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di

pagamento del saldo del contributo;

k) presentare, entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione, il parere positivo del comitato etico e/o l'autorizzazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n.26 del 4 marzo 2014, ove previsti;

l) dare evidenza del sostegno ricevuto dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) attraverso azioni di comunicazione e informazione, nel rispetto delle indicazioni fornite attraverso un'apposita guida che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 6
(Erogazioni)

1. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il Ministero provvederà, nei limiti delle disponibilità di cassa del Piano Sviluppo e Coesione Salute, al trasferimento del contributo concesso secondo le seguenti modalità:

   a) anticipazione in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contributo concesso, su richiesta del soggetto capofila, secondo le procedure indicate al comma 2 del presente articolo;

   b) successivi pagamenti intermedi del contributo concesso, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per un importo almeno pari al 10% (dieci per cento) del totale dei costi ammissibili, a seguito di positiva verifica dello stato di avanzamento del Progetto a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute così come rappresentate analiticamente nel progetto allegato alla presente convenzione e relativo cronoprogramma di attuazione, su richiesta del soggetto capofila, secondo le procedure indicate al comma 2 del presente articolo. Le richieste di erogazione devono essere accompagnate da una relazione tecnica intermedia sull'avanzamento del Progetto, dalla dichiarazione di assenza di doppio finanziamento resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e dalla documentazione di cui all'Allegato 3 alla presente Convenzione;

   c) saldo, a fronte della rendicontazione della quota erogata a titolo di anticipazione e delle spese sostenute per un importo non superiore al 5% (cinque per cento) del totale dei costi ammissibili, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di positiva verifica del completamento del Progetto, su richiesta del soggetto capofila, secondo le procedure di seguito indicate al comma 2. La richiesta di erogazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica di ultimazione del Progetto, dalla dichiarazione di assenza di doppio finanziamento resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e dalla documentazione di cui all'Allegato 3 alla presente Convenzione.

2. Le citate richieste di erogazione, unitamente alla relativa documentazione da allegare, saranno presentate dal soggetto capofila attraverso un'apposita piattaforma informatica a cui si potrà accedere tramite il seguente indirizzo: *https://pscsalute.invitalia.it*. L'accesso alla predetta piattaforma informatica avverrà mediante identificazione del compilatore (Legale rappresentante del soggetto capofila) tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le richieste di accredito del contributo, che saranno generate a seguito della compilazione dei campi presenti nell'apposita sezione della piattaforma, sono strutturate conformemente ai moduli *pro-forma* che saranno pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. Dette richieste dovranno poi essere sottoscritte con firma digitale del Legale rappresentate e trasmesse al Ministero, unitamente alla relativa documentazione ivi indicata, mediante *upload* sulla piattaforma suddetta.

3. Qualora, successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al contributo, il Ministero opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare

oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, ciascuno dei Soggetti beneficiari, per la quota di propria pertinenza, deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse legale vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento del contributo sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Articolo 7

(Variazioni e proroghe)

1. Sono ammesse variazioni al Progetto solo nel caso in cui le stesse siano determinate da circostanze non prevedili e non dipendenti dai Soggetti beneficiari, di cui deve essere data ampia e documentata motivazione. La richiesta di variazione può essere presentata al Ministero a partire dal 6° mese successivo all'avvio del Progetto e fino a 12 mesi prima della scadenza del Progetto. Ogni richiesta potrà essere presentata solo dopo che siano decorsi almeno 6 (sei) mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'ultima modifica progettuale.
2. La richiesta di variazione deve essere trasmessa dal soggetto capofila, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2, della presente convenzione, corredata da una dettagliata relazione illustrativa a supporto. Non sono, in ogni caso, ammesse variazioni che determinino, o possano determinare, il mancato conseguimento degli obiettivi progettuali. Resta altresì inteso che l'eventuale variazione richiesta non può comportare una diversa ripartizione geografica del contributo assegnato, così come definito all'articolo 3, comma 4, della presente Convenzione, così come un importo del contributo maggiore di quello concesso di cui al decreto direttoriale del 02 agosto 2022, prot. n. 3056.
3. Il Ministero valuta la richiesta di variazione, verificando, in particolare, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso di approvazione, le variazioni al Progetto hanno efficacia solo dopo la comunicazione di approvazione da parte del Ministero, il quale, nelle more della valutazione della richiesta, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione delle quote residue di contributo. Nel caso in cui la valutazione operata dal Ministero si concluda con esito negativo, il medesimo Ministero comunica al soggetto capofila l'esito e, nel caso in cui la variazione risulti già effettuata, lo stesso procede alla revoca del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della presente Convenzione.
4. Il termine di realizzazione del Progetto può essere prorogato dal Ministero una sola volta e per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, e comunque a seguito di motivata e documentata richiesta presentata dal Soggetto capofila. La proroga del Progetto determina automaticamente la proroga per il medesimo periodo del termine di scadenza della convenzione.

Articolo 8

(Recesso unilaterale e revoca del contributo)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto della presente Convenzione e revocare il contributo concesso, in tutto o in parte, al verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

   a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili ai Soggetti beneficiari e non sanabili;

   b) mancata realizzazione del Progetto o parte di esso;

   c) mancata comunicazione di eventuali variazioni al Progetto e della conseguente trasmissione della relazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, nonché nel caso in cui la variazione risulti

già effettuata in assenza di autorizzazione da parte del Ministero;

d) mancata trasmissione, ove previsto, del parere con esito positivo del comitato etico competente di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *k)*;

e) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera *g)*, per la realizzazione del Progetto;

f) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*;

g) mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*). Detta inosservanza sarà oggetto di tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria per il seguito di competenza;

h) mancato rispetto degli ulteriori impegni stabiliti all'articolo 5 della presente Convenzione, qualora non sanabili;

i) in tutti gli altri casi previsti dalla presente convenzione.

2. Il Ministero ha altresì facoltà di procedere alla revoca parziale del contributo qualora le inosservanze e le violazioni delle previsioni e disposizioni della presente convenzione afferiscano solo a una porzione del Progetto, tale da non pregiudicarne la valenza nella sua interezza.
3. In tutti i casi di revoca, totale o parziale, del contributo, qualora siano già state accreditate quote dello stesso, i Soggetti beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati alla data di restituzione.

Articolo 9

(Controlli e ispezioni)

1. Nell'ambito dei controlli sui contributi concessi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, il Ministero e i competenti organismi statali potranno effettuare verifiche presso ciascuno dei Soggetto beneficiari, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, allo scopo di accertare la realizzazione fisica dell'intervento, la conformità della spesa alla normativa vigente e al Piano Sviluppo e Coesione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
2. Resta ferma la facoltà, da parte del Ministero, di disporre controlli e di richiedere, in qualsiasi momento, tramite posta elettronica certificata, chiarimenti e informazioni in merito al Progetto finanziato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste, il Ministero si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti nell'ambito del procedimento sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Gli interessati, ovvero i soggetti beneficiari ed eventuali soggetti terzi coinvolti, sono tenuti a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del Ministero nella sezione dedicata al Piano Sviluppo e Coesione.

Articolo 11

(Definizione delle controversie)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del progetto emergessero ipotesi di possibili controversie le parti si impegnano prima di avviare qualsiasi azione ad esperire un tentativo di conciliazione attraverso uno scambio di comunicazioni secondo le modalità stabilite all'art. 12, comma 2 della presente convenzione. Detta fase potrà avere una durata massima di 45 giorni.
2. Per ogni eventuale controversia riguardante la presente Convenzione, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero della Salute in Roma e i soggetti beneficiari presso la propria sede legale.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse, nell'Avviso e alla normativa nazionale e unionale vigente.
2. Qualsiasi comunicazione o notifica, salvi i casi in cui è previsto dalla presente Convenzione l'utilizzo dell'apposita piattaforma informatica, dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgrst@postacert.sanita.it.
3. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

Articolo 13

(Efficacia)

1. L'efficacia della presente Convenzione è subordinata al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Per il Ministero della salute

Direzione generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità

Giuseppe Ippolito

(firmato digitalmente)

Per la Fondazione Stella Maris

Prof. Maffei Giuliano

(firmato digitalmente)